

COMUNE di MASSA DI SOMMA

(Provincia di Napoli)

CIG: Z2F0F0F427

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CALCETTO ED ANNESSI SPOGLIATOI

L'anno duemilaquattordici, il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di DICEMBRE presso la sede del Comune di Massa di Somma, in via Veseri, 5

TRA

1)-Il **dott. Modestino Cicinelli**, nato a Napoli il 31/05/1964, in qualità di Responsabile del 1° settore-Amministrativo, in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Massa di Somma -C.F. 95005090634 e P.IVA 02985531215 (di seguito denominato Comune);

E

2)-Il **sig.Visone Michele**, nato a Cercola (NA) il 01/01/1980 CF VSNMHL80A01C495L, il quale interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante della Associazione Sportiva A.S.D. MICRI costituita con atto registrato il 7/11/2013 n. 14810/3(di seguito denominato Concessionario);

PREMESSO

- Che con determinazione n. 89 dell'8/5/2014 (cron.166) si è provveduto ad indire la procedura aperta rivolta a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale "Campo di calcetto ed annessi spogliatoi", ubicato in Massa di Somma alla via Veseri, per il periodo di anni 7 (sette) a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, nel rispetto dei dettami della Legge Regionale Campania n. 18.2013, del Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 15.04.2014 e prevedendo l'applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.) secondo quanto previsto dall'art. 20, dando atto che il servizio rientra nell'Allegato II B, (Categoria n. 24).

- Che con determinazione n. 102 del 10/6/2014 e successiva n.148 del 17/9/2014 (cron.343), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione anche se ad essa non materialmente allegati, sono stati approvati i verbali di gara e si è provveduto all'aggiudicazione definitiva nei confronti della A.S.D. MICRI che è in possesso delle condizioni previste per l'instaurarsi del rapporto contrattuale con l'Ente Pubblico;

Tutto ciò premesso, le Parti sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Capo I Oggetto e Durata

ARTICOLO 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.



ARTICOLO 2
Oggetto dell'appalto

1. Il Comune conferisce in concessione all'Associazione Sportiva A.S.D. MICRI con sede in Volla (NA) alla via Roma n.45 CF e P.IVA 06448361219, che accetta, la gestione dell'impianto sportivo comunale "campo di calcetto ed annessi spogliatoi", ubicato in questo Comune alla via Santa n.1, di cui alla selezione pubblica indetta con determinazione n. 89 dell'8/5/2014 (cron.166);
2. L'impianto è corredato di attrezzi, spogliatoi, servizi e sala di pronto soccorso e comprendono inoltre gli annessi spazi e uffici amministrativi, il tutto come meglio identificato nelle planimetrie allegata al capitolato d'oneri.
3. La gestione dell'impianto deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata:
 - a) alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti;
 - b) alla promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione fra attività motoria e benessere psico-fisico;
 - c) al formarsi di un'etica sportiva improntata ai valori della lealtà e della correttezza;
 - d) allo sviluppo di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.
4. La gestione del suddetto impianto dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nel capitolato e nel Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 15 aprile 2014.

ARTICOLO 3
Durata dell'affidamento

1. La concessione dell'impianto sportivo è affidata all' Associazione Sportiva per anni 7(sette) a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione=====
2. Qualora ,alla scadenza del settennato, l'associazione sportiva "de qua" abbia realizzato gli interventi di miglioria, come previsti nella documentazione di gara , superiori ad €. 15.000,00, purchè approvati,attestati e certificati dall'UTC dell'Ente, la presente convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di ulteriori anni sette=====
3. Al termine del periodo di durata, di cui al comma 1 ed anche nel caso in cui si dia corso al comma 2°, il contratto cesserà automaticamente senza necessità di comunicazione alcuna da parte del Comune di massa di Somma.


ARTICOLO 4
Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario si impegna all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni e modalità risultanti da:
 - a) Capitolato d'Oneri approvato con la predetta determinazione n.89/2014;
 - b) "Progetto di Attuazione del Servizio" predisposto da questi e presentato in sede di offerta tecnica, approvato in forza del verbale di aggiudicazione del 03/06/2014 verbale n.3;
2. Gli atti ed elaborati indicati alle precedenti lettere a), b), si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente ad esso allegati e sono sottoscritti dalle parti le quali dichiarano espressamente essere conformi alla loro volontà, accettandone integralmente il contenuto.

Capo II
Piano di Utilizzo

ARTICOLO 5
Modalità di gestione

1. Il Concessionario potrà usare i campi e gli impianti in oggetto per attività e manifestazioni sportive, con esclusione di qualsiasi altro uso sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione.



2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà discrezionale, previa comunicazione scritta, di inibire al Concessionario l'uso del terreno da gioco, quando, per condizioni meteorologiche od altra causa, lo stato e la salvaguardia del medesimo lo consiglino.

3. L'impianto dovrà funzionare tutto l'anno e dovrà rimanere chiuso nel periodo estivo per almeno due settimane al termine di ogni stagione agonistica per i lavori di manutenzione straordinaria e per la manutenzione dei terreni da gioco.

4. Compatibilmente con le esigenze di svolgimento delle attività, potrà essere previsto un giorno di chiusura settimanale dell'impianto.

5. Il Concessionario si impegna a far usare per allenamenti, gare ufficiali ed amichevoli, l'impianto a cui è riferita la presente convenzione:

a) in via prioritaria alla società ed associazioni sportive, agli istituti scolastici o loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi tutti sede sociale nel Comune di Massa di Somma.

b) in subordine, se l'impianto è disponibile in quanto non richiesto dalle associazioni di cui alla lettera a), a società, gruppi e associazioni sportive non aventi sede sociale nel Comune di Massa di Somma.

6. Il Concessionario dovrà inoltre garantire l'accesso gratuito all'impianto sportivo, compatibilmente con le esigenze di gestione della struttura ai seguenti soggetti:

a) al Comune per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse e organizzate in un numero minimo di 10 giornate all'anno;

b) ad altre Istituzioni pubbliche (ASL, Società della Salute, etc.) e ad associazioni del volontariato e di promozione sociale per la realizzazione di attività previste dai propri fini statuari e rivolte a particolari categorie di cittadini (anziani, disabili, etc.), previa autorizzazione del Comune di Massa di Somma e nel numero massimo di 10 eventi all'anno.

c) alle Istituzioni scolastiche del territorio comunale ogni qualvolta queste lo richiedano.

7. Il "Programma Annuale di Gestione Operativa" sarà predisposto dal Concessionario e approvato dall'Amministrazione Comunale entro il mese di settembre dell'anno sportivo di riferimento.

8. Il Concessionario dovrà consegnare, entro il mese di gennaio di ogni anno, un rendiconto della gestione dell'anno sportivo precedente che comprende:

a) le spese sostenute;

b) il resoconto degli spazi concessi per l'anno sportivo precedente;

c) le attività o manifestazioni svolte;

d) le manutenzioni effettuate;

e) il numero dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque e da qualsiasi titolo impiegati nella gestione.

ARTICOLO 6

Tariffe

1. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune periodicamente con Delibera della Giunta Comunale e differenziate per tipo di impianto e fasce di utenza.

2. Il Concessionario è tenuto a esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso e gli spazi/orari.

3. Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che questa introiterà per la gestione dell'impianto ed in particolare:

a) i proventi delle manifestazioni organizzate direttamente;

b) le tariffe relative all'utilizzazione dell'impianto versate dalle singole associazioni utilizzatrici dell'impianto stesso sulla base di un calendario di utilizzo concordato fra gli stessi. L'Amministrazione comunale stabilisce il limite massimo di tali tariffe.

c) i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo svolte all'interno dell'impianto, compatibilmente alla sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente;

d) i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale. Gli spazi a ciò riservati saranno concordati con l'Amministrazione comunale e l'installazione di materiali per la pubblicità, in accordo con il gestore, può essere esercitata anche da società sportive terze che utilizzano l'impianto.

4. In ordine agli introiti ed attività relativi ai punti a), c) e d) rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi, ivi compreso il pagamento del tributo comunale sulla pubblicità.



5. Il concessionario prende e del sistema tariffario vigente, allegato al capitolato d'oneri, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 24/04/2014, nonché di tutto quanto in essa deliberazione richiamata è previsto=====

ARTICOLO 7

Canone annuo

1. Per l'utilizzazione dell'impianto il Concessionario verserà al Comune, a titolo di corrispettivo, un canone mensile, il cui importo è stabilito in €. 475,00 + IVA - (Importo annuale totale concessione/12) anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla decorrenza della concessione. Poiché il soggetto affidatario ha previsto ed effettuati gli allacci ed le attivazioni di tutte le utenze necessarie al funzionamento dell'impianto sportivo per una spesa totale di €. 12.332,35, come da computo metrico vistato per congruità dal Responsabile dell'UTC Comunale (nota 8738 del 15/12/2014), viene riconosciuto uno sgravio economico da scomputare dai canoni nei primi 24 (ventiquattro) mesi di concessione=====

Capo III

Piano Conduzione Tecnica

ARTICOLO 8

Oneri del Concessionario

1. Il Concessionario per tutta la durata della concessioni, si farà carico dei seguenti oneri:

a) pagamento utenze relative a gas, elettricità, acqua, telefono;(all'uopo, giusta nota del responsabile UTC 6378/2014, la ASD MICRI è autorizzata all'installazione di un contatore gas in sottolettura, sulla condotta di distribuzione interna del plesso scolastico G.L. Radice con portata max pari a 40 mc./giorno per alimentazione gas dell'impianto sportivo. Il rimborso avverrà a consuntivo bolletta=====

b) pulizia dell'impianto sportivo e dei locali ad esso annessi secondo il seguente schema:

Il servizio di pulizia riguarda l'intero impianto sportivo affidato in concessione e dunque tutti i locali, gli impianti, le aree e relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature.

L'attività di pulizia e sanificazione deve essere svolta in modo tale da garantire il mantenimento dell'impianto nelle condizioni igienico-sanitarie idonee all'attività svolta; essa comprende lo svolgimento dei seguenti interventi:

1. Tutti i giorni nei quali viene utilizzato l'impianto

a) pulitura e lavaggio, con apposite attrezzature e prodotti disinfettanti e detergenti, dei pavimenti dei locali a uso spogliatoio;

b) pulizia e sanificazione degli arredi e delle attrezzature poste negli spogliatoi e nei locali utilizzati per gli allenamenti;

c) lavatura e disinfezione di sanitari, accessori e pareti lavabili dei servizi igienici;

d) pulitura di zerbini, nettapiedi e tappetini, ecc.;

e) esportazione dei corpi estranei, svuotamento e pulizia cestini carta;

Allo scopo l'affidatario si impegna a mettere a disposizione dell'utenza gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, vetro, lattine, plastica e rifiuti organici).

2. Due volte al mese

a) pulizia e sanificazione degli arredi e delle attrezzature poste in locali diversi dagli spogliatoi.

3. Una volta al mese

a) lavaggio e pulitura dei vetri delle finestre, porte interne a vetro;

b) spolveratura apparecchi illuminanti;

Il servizio dovrà essere eseguito sotto la diretta responsabilità dell'affidatario a perfetta regola d'arte, senza intralciare le attività che vengono praticate nell'impianto.

A carico dell'affidatario sono i prodotti per l'igiene (sapone, liquidi, carta, disinfettanti per servizi ecc.) che dovranno essere installati negli ambienti destinati ai servizi igienici, docce ecc. e mantenuti in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione.

L'affidatario dovrà provvedere altresì all'acquisto delle attrezzature e dei prodotti detergenti necessari per l'espletamento di servizi per l'espletamento dei servizi in questione.

Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese necessarie per le pulizie ordinarie e straordinarie e l'approntamento dell'impianto sportivo.



b) raccolta e smaltimento rifiuti con le modalità indicate:

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme igieniche negli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, vetro, lattine, plastica e rifiuti organici) forniti dal gestore.

Il gestore deve effettuare la raccolta differenziata della carta, del vetro, delle lattine, della plastica, e di ogni altra tipologia di rifiuti indicata dal committente, nonché ad approvvigionarsi dei sacchi e/o contenitori necessari al suo corretto smaltimento.

E' necessario, qualora si usurino o manchino nei terminali, procurare dei contenitori in numero adeguato per mantenere accuratamente raccolte sia le immondizie che i rifiuti. I contenitori devono essere costruiti in materiali a lunga durata, non devono produrre cessioni né assorbire liquidi.

Le operazioni di pulizia devono essere regolari e frequenti sia per i contenitori sia per i luoghi in cui vengono accumulati i rifiuti.

I rifiuti devono essere riposti in sacchi idonei e depositati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti nei pressi dell'impianto.

c) sorveglianza e custodia degli spazi interni ed esterni all'impianto come indicato si seguito:

individuazione del personale deputato alle attività di custodia, vigilanza, apertura e chiusura dell'impianto e dei locali;

- custodia e sorveglianza dell'immobile affidato e di quanto in esso contenuto, segnalando tempestivamente al Comune ogni menomazione, danno, sottrazione, abuso o altro che riguardi la buona conservazione dell'impianto e delle attrezzature;

- apertura dell'impianto;

- servizio di guardiana durante il funzionamento dell'impianto;

- controllo degli ingressi d'accesso affinché estranei non si introducano negli spogliatoi e nei locali durante i periodi di apertura e utilizzo dell'impianto;

- controllo sull'accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e sull'eventuale utilizzo improprio delle strutture ed attrezzature;

- controllo dei locali destinati a spogliatoi durante le attività affinché non vengano arrecati danni agli immobili ed alle strutture sportive;

- vigilanza sul rispetto dei regolamenti che disciplinano l'uso ed il funzionamento di servizi pubblici a cui sono adibiti i beni immobili e mobili affidati in custodia, richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni;

- controllo che al termine delle attività non siano rimaste persone all'interno dell'impianto;

- spegnimento di tutte le luci dei locali e dell'impianto diverse da quelle destinate alla vigilanza notturna;

- chiusura degli ingressi di accesso alla struttura;

- custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e protetto.

d) manutenzione delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi interni e di quelli esterni immediatamente adiacenti all'impianto sportivo, nonché del ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utilizzatori come meglio specificato al seguente articolo 10;

e) assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;

f) assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;

g) rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs. 81/2008 integrato D.Lgs. 106/2009 e dal Decreto del Ministero degli Interni 18.03.1996, anche relativamente alle attrezzature di proprietà del concessionario;

h) obbligo di sottoscrizione di apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC), con massimali e altre caratteristiche da valutarsi sulla base delle diverse tipologie di impianto;

2. Il Concessionario è inoltre tenuto ad individuare e comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del "Responsabile dell'Impianto", che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione.

ARTICOLO 9

Norme generali sulla vigilanza

1. Il Concessionario è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto a chiunque non abbia titolo per accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato o tramite un incaricato appositamente individuato, per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono nell'impianto sportivo.



2. Chiunque causi con la propria condotta dolosa, colposa od anche semplicemente omissiva, danni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature della struttura sportiva è tenuto a rifondere il relativo danno al soggetto tenuto a provvedere alla relativa riparazione.

3. Sarà compito del "Responsabile dell'Impianto" di cui al precedente articolo tenere costantemente informati gli uffici del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

ARTICOLO 10

Manutenzione ordinaria

Sono a carico del Concessionario i lavori di ordinaria manutenzione e tutti quelli consistenti in:
a) interventi di riparazione, sostituzione e ripristino degli arredi, delle attrezzature e degli impianti interni ed esterni finalizzati a garantire esigenze di sicurezza e funzionalità .

b) esecuzione di lavori di falegnameria, idraulica, elettrica, ferramenta, verniciatura, imbiancatura e acquisto di relativi materiali, che non comportino il rilascio di specifiche certificazioni di conformità.

c) gestione manutenzione e riparazione delle strutture, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi di ufficio presenti nella struttura (attrezzi sportivi, arredi, infissi, servizi igienici etc.).

d) riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza, nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;

e) disotturazione e/o riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari, dei pozzetti di ispezione, delle fosse biologiche e relative opere murarie;

f) riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali di pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;

g) riparazioni con eventuali demolizioni e riprese additivate per gli intonaci e rivestimenti murali;

h) manutenzione e/o ripristino di asciugamani e asciugacapelli elettrici, plafoniere e lampade, prese ed interruttori elettrici;

i) manutenzione e/o riparazione di interruttori magnetotermici differenziali;

l) verniciatura e riparazione, con eventuali rinnovi, di inferriate, cancelli, ringhiere, corrimani, opere in ferro esistenti e recinzioni esterne ed interne;

m) riparazione con eventuali rinnovi delle opere in lattoneria;

n) pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;

o) riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti-trattamenti protettivi e verniciature degli infissi e dei serramenti, compreso ferramenta di movimento e di chiusura, delle opere in ferro ed in legno esistenti;

p) riparazione e ripristino di mattonelle del pavimento e del rivestimento, del battiscopa, nonché ripristino di piccoli tratti di intonaco;

q) riparazione di tutte le attrezzature mobili di proprietà comunale quali scrivanie, sedie, panche, lettini, guardaroba metallici, ecc..., in dotazione all'affidatario;

r) manutenzione dell'impianto di sollevamento delle acque bianche e nere;

s) riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventi vandalici e di teppismo che si verificheranno;

t) provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture.

2. Il Concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria ordinati dagli stessi.

3. Deve inoltre consegnare all'Amministrazione comunale copia di tutte le chiavi relative a lucchetti o serrature, nel caso siano necessarie sostituzioni rispetto a quelle direttamente fornite all'inizio del rapporto di concessione.

ARTICOLO 11

Manutenzione Straordinaria

1. Fanno carico al Comune di Massa di Somma, nei limiti delle risorse previste annualmente all'interno del Bilancio, tutte le opere di manutenzione straordinaria delle aree degli impianti degli immobili e delle attrezzature della struttura sportiva.



2. Al fine di consentire al Comune di programmare per tempo quanto di propria competenza, il Concessionario dovrà comunicare, tempestivamente e per iscritto, all'Amministrazione comunale ogni notizia utile ad evidenziare situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria.

3. Eventuali danni o disfunzioni imputabili all'omessa o ritardata comunicazione saranno addebitati all'affidatario.

4. Il Comune assume l'impegno di comunicare al Concessionario i propri programmi di manutenzione straordinaria della strutture entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione dandone, inoltre, preavviso dell'inizio degli stessi con almeno 30 gg. di anticipo.

5. Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del Concessionario.

6. Nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l'attività del Concessionario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.

ARTICOLO 12

Migliorie e interventi finalizzati allo sviluppo delle attività sportive negli impianti

1. La Società concessionaria, previa autorizzazione scritta degli Uffici competenti del Comune, potrà installare, a propria cura e proprie spese, nell'area dell'impianto sportivo strutture mobili o comunque amovibili per lo svolgimento di attività compatibili con la concessione, oltre che con le leggi vigenti in materia.

2. Il gestore potrà, inoltre, effettuare migliorie e interventi finalizzati allo sviluppo dell'attività sportive dell'impianto a proprie spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e presentando una fidejussione a garanzia.

3. Tutti gli interventi effettuati rimangono di proprietà del Comune e niente è dovuto al termine del rapporto di concessione.

4. Gli interventi dovranno essere realizzati dal Concessionario con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del progetto ai competenti uffici comunali per l'ottenimento del necessario nulla osta scritto dagli stessi.

5. Qualora il soggetto gestore effettui gli interventi di cui al presente articolo senza il necessario nulla osta preventivo da parte dell'Amministrazione comunale, quest'ultima può, senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione immediata al patrimonio dell'Ente, ovvero chiedere al Gestore stesso la remissione in ripristino della situazione precedente ai lavori.

6. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al soggetto gestore possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o essere distrutti.

7. Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno concordate con l'Amministrazione comunale.

8. Costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione l'offerta di servizi e beni migliorativi aggiuntivi al campo polivalente, costituita da computo metrico e planimetria (per € 1.409,76), anche se ad essa non materialmente allegata.

ARTICOLO 13

Personale adibito all'impianto

1. Il soggetto gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

2. Deve altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto deve espressamente sollevare l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

3. In caso di verifiche, da parte del personale comunale o di enti terzi, circa l'utilizzo di personale non in regola con gli obblighi assunzionali, assicurativi, previdenziali, ecc. il comune, valutata la gravità delle contestazioni potrà recedere dalla convenzione.

ARTICOLO 14

Polizze assicurative



1. Il soggetto gestore ha prestato le seguenti polizze assicurative:

-polizza per responsabilità civile con un massimale pari a 500.000,00 euro per danni a persone o cose, del 15/9/2014, n.111615310 con ALLIANZ spa agenzia di Volla;

-polizza per responsabilità civile (incendio, attività svolte presso terzi,etc.) del 29/10/2014 n.111615922 con ALLIANZ spa agenzia di Volla;

Tutte le su richiamate polizze dovranno essere rinnovate di anno in anno e presentate all'ufficio competente a pena di decadenza della presente convenzione. Per quanto concerne la polizza fideiussoria a garanzia del canone, la stessa dovrà, a pena di decadenza, essere presentata fra 24 mesi a copertura dei successivi cinque anni in virtù di quanto previsto dall'art.7 della presente

ARTICOLO 15

Sicurezza

1. Il concessionario dovrà provvedere in particolare alla gestione dell'impianto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare alla gestione della sicurezza secondo l'art. 19 del D.M. 18.03.96.

2. Il concessionario è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 81 del 2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro". In base alla normativa richiamata al "datore di lavoro" spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi;
- la predisposizione del piano d'emergenza;
- la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell'addetto antincendio e pronto soccorso;
- la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario;
- le prove di evacuazione in caso di emergenza;
- la segnalazione all'Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria degli immobile, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima normativa.
- la verifica periodica degli impianti a terra così come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto.
- la verifica delle avvenute comunicazione delle iniziative alle forze dell'ordine.
- il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza i controlli periodici degli estintori.
- il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa.

Capo IV

Ulteriori norme

ARTICOLO 16

Modalità di controllo

1. Il Comune di Massa di Somma, attraverso i referenti degli uffici competenti, effettua periodici sopralluoghi e controlli dell'impianto sportivo, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti dal soggetto gestore, lo stato di efficienza generale delle strutture e in particolare:

- a) rispetto delle clausole convenzionali;
- b) pluralismo dell'utenza;
- c) partecipazione degli utenti svantaggiati;
- d) fruibilità degli orari di utilizzo della struttura da parte di tutti o comunque del maggior numero di cittadini e società;
- e) tariffe all'utenza.

ARTICOLO 17

Sospensione

1. L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento potrà sospendere temporaneamente la concessione dell'impianto sportivo:

- a) nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive;



- b) per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza dell'impianto;
- c) per il sopravvenire di condizioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano gli impianti non agibili;
- d) per ragioni di Protezione Civile.
2. La sospensione sarà comunicata al soggetto gestore con un preavviso minimo di 15 giorni, salvo il presentarsi di casi eccezionali, che non consentano tale preavviso.
3. Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune al soggetto gestore e nulla è dovuto dal soggetto gestore alle società o associazioni che utilizzano l'impianto.

ARTICOLO 18

Recesso

1. E' facoltà del Concessionario, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Amministrazione comunale, con un preavviso non inferiore ai tre mesi, recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del rapporto concessorio.
2. In caso di recesso alcun indennizzo o diritto può essere vantato dal concessionario.

ARTICOLO 19

Risoluzione del rapporto concessorio

1. Il rapporto di concessione può essere risolto, su istanza delle parti, qualora:
- a) si verifichi l'indisponibilità dell'impianto, per cause di forza maggiore, destinata a protrarsi per almeno 18 mesi;
- b) si verifichino gravi inadempimenti da parte del concessionario.
- c) si verifichino gravi inadempimenti da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Nel caso di inadempimento l'amministrazione comunale potrà chiedere l'adempimento di quanto previsto oppure optare per la risoluzione.
3. Nel caso che l'Amministrazione comunale richieda l'adempimento di quanto previsto essa intimerà per iscritto al concessionario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto s'intenderà risolto.
4. Nel caso che l'Amministrazione comunale opti per la risoluzione, essa provvederà a comunicare per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di risolvere il rapporto di concessione, in base all'art. 1454 del codice civile.

ARTICOLO 20

Penali

1. Le inadempienze a qualunque obbligo derivante dal presente contratto ritenute lievi, ad insindacabile giudizio del Comune, comporteranno l'applicazione di una penale fino ad euro 150,00 (centocinquanta/00) con la sola formalità della preliminare contestazione dell'addebito.
2. In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia.
3. Per le inadempienze più gravi o per la recidiva continuata, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile del Comune, una inadempienza tale da risolvere il contratto, il Comune stesso si riserva più severe misure sanzionatorie pecuniarie, ferma restando la possibilità di far eseguire da altri il mancato o trascurato servizio, il tutto in danno e a spese del concessionario.


ARTICOLO 21

Contenzioso

1. In caso di controversie tra le parti le stesse si devono impegnare in prima istanza a tentare di definire tali controversie in via amichevole.
2. Nel caso in cui la controversia non venga risolta amichevolmente, verrà richiesto l'intervento come arbitro super partes del Segretario Comunale e, in mancanza di accordo bonario, si ricorrerà alla competente autorità giurisdizionale.

ARTICOLO 22

Tracciabilità dei flussi finanziari



1. Il concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/10/2010, n. 136 e successive modificazioni.

ARTICOLO 23

Divieto di cessione e/o sub concessione

1. Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Nessun locale dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario se non previo espresso consenso scritto da parte del Comune.
2. Ove il concessionario decida di attivare un servizio ristoro all'interno dell'impianto, questi potrà gestirlo direttamente oppure affidarlo a terzi solo se fornito di regolare autorizzazione e nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme applicabili in materia.

ARTICOLO 24

Tutela Dei Dati Personali

1. Il Comune informa il Concessionario che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il Concessionario si obbliga al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali. Il soggetto affidatario si obbliga altresì al pieno rispetto delle misure di sicurezza sul trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 25

Rinvio


1. Per quanto non previsto nel presente capitolato, le parti fanno rinvio al Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi pubblici, alle norme del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia di concessioni pubbliche, nonché al capitolato di appalto che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione anche se ad essa non materialmente allegati.

ARTICOLO 26


Spese

1. Tutte le spese inerenti la stipula della convenzione sono a carico del concessionario. Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Massa di Somma
Il Responsabile del 1° Settore
(dott. Modestino Cicinelli)



La Società ASD MICRI
Il Legale Rappresentante
(sig. Visone Michele)



Tariffe di Utilizzo
Campo di Calcetto
(iva 22% compresa)

Campo di calcetto via Santa 1
UTILIZZO PER SINGOLA PARTITA

	PARTITA DIURNA 1 ora	PARTITA IN NOTTURNA 1 ora
TARIFFA MASSIMA CONSENTITA	45,00 €	55,00 €

Campo di calcetto via Santa 1
UTILIZZO PER ABBONAMENTI E SCUOLA CALCIO


	RESIDENTI NEL COMUNE DI MASSA DI SOMMA	NON RESIDENTI NEL COMUNE DI MASSA DI SOMMA
TARIFFA MENSILE MASSIMA CONSENTITA CON UTILIZZO PER 4 ORE SETTIMANALI	40,00 €	45,00 €
TARIFFA MENSILE MASSIMA CONSENTITA CON UTILIZZO PER 4 ORE SETTIMANALI DIVERSAMENTE ABILI	30,00 €	45,00 €

Palestra Comunale Scolastica via Santa 1
UTILIZZO PER SINGOLA PARTITA

	PARTITA DIURNA	PARTITA IN NOTTURNA
TARIFFA MASSIMA CONSENTITA	40,00 €	50,00 €

Palestra Comunale Scolastica via Santa 1
UTILIZZO PER ABBONAMENTI

	RESIDENTI NEL COMUNE DI MASSA DI SOMMA	NON RESIDENTI NEL COMUNE DI MASSA DI SOMMA
TARIFFA MENSILE MASSIMA CONSENTITA	35,00 €	40,00 €



CON UTILIZZO PER 4 ORE SETTIMANALI		
TARIFFA MENSILE MASSIMA CONSENTITA CON UTILIZZO PER 4 ORE SETTIMANALI DIVERSAMENTE ABILI	25,00 €	40,00 €

